



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713
SITO INTERNET : www.figc-lnd-cr Puglia.org

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 maggio 2005

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 40/C DELLA CAF DEL 28.4.2005)

APPELLO DELLA A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPI CALCIO A. TAURINO / SAN PIETRO IN LAMA DEL 30.01.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 37 del 10.03.2005)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C.D. San Pietro in Lama di San Pietro in Lama (Lecce) annulla la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando la sanzione della perdita della gara a carico della società Campi Calcio A. Taurino per 0 - 3. Dispone la restituzione della tassa.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 356/C DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C DELL'11.5.2005)

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Gioacchino Tucci, Presidente, dal not. Pasquale Marino e dall' avv. Michele Palmieri, componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 6 Maggio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DI IVAN AIARDI, ALL' EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA' ROSETANA CALCIO, E DELLA SOCIETA' ROSETANA CALCIO S.R.L.-.

A seguito di deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie C, è stata contestata al calciatore Ivan Aiardi, tesserato all' epoca dei fatti per la Rosetana Calcio S.r.l., e alla società suddetta la violazione di cui all' art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli incolpati pattuito compensi extracontratto nella stagione sportiva 2003-2004.

Il deferimento scaturisce da una decisione del Collegio Arbitrale che ha respinto il ricorso del calciatore volto al riconoscimento degli emolumenti relativi alle mensilità maturate dall' 1.1.2004 al 30.6.2004, ritenendo essere state corrisposte somme extra contratto. Il Collegio, respingendo la richiesta di pagamento delle mensilità reclamate dal calciatore, ha imputato i pagamenti prodotti dalla Rosetana alle somme dovute allo stesso in forza del contratto. Ha quindi dedotto che, essendo le somme portate dai titoli superiori al contenuto del contratto economico e non avendo il calciatore spiegato il diverso titolo giustificativo, vi fosse in atti la prova dell' esistenza fra le parti di pattuizioni in spregio al dettato dell' art.94 comma 1° delle N.O.I.F.-.

Dinanzi al deferimento suddetto la difesa del calciatore, con memoria inoltrata nei termini, ha richiamato una recente delibera di quest' organo disciplinare nella quale si sostiene che, se non suffragata da altri elementi di prova, "la dazione di assegni non costituisce prova sufficiente della stipulazione di un accordo extracontratto, stante la astrattezza dei titoli e la unilateralità degli assunti degli stessi calciatori in proposito. Ha, quindi, sostenuto che nel caso in esame, nel quale sia il calciatore che la società non hanno ammesso l' esistenza di pattuizioni extracontrattuali, la quasi totalità delle somme poste a fondamento del deferimento sono portate da titoli astratti, quali gli assegni bancari, alcuni dei quali non intestati al calciatore ma semplicemente "a me medesimo", o comunque sprovvisti del timbro societario. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra ha concluso chiedendo in tesi il proscioglimento dell' Aiardi e in via subordinata l' irrogazione al suddetto della sanzione nella misura minima prevista dall' art.7 ultimo comma del Codice di Giustizia Sportiva 31.7.2003.

Anche la società ha presentato una memoria difensiva per ottenere in principalità il proscioglimento dall' addebito o in subordine l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dall' art.7 comma 4° del C.G.S. 31.7.2003. A sostegno ha dedotto innanzi tutto che, proiettata in pochi anni nel mondo professionistico priva del necessario supporto tecnico-organizzativo, avrebbe commesso errori contabili, facendo insorgere il sospetto di pattuizioni extracontrattuali: tali errori rappresenterebbero però il retaggio della iniziale inesperta gestione, ormai superata per l' ingresso in società di nuovi dirigenti esperti. Ciò premesso, ha sostenuto in via preliminare la improcedibilità del procedimento per il mancato deferimento del legale rappresentante della società.

All' esito dell' odierna riunione i difensori dell' Aiardi e della società Rosetana hanno insistito per l' accoglimento delle richieste formulate nelle memorie difensive.

Prima di passare all' esame del merito, va affrontata la questione preliminare fatta dalla difesa della Rosetana. Per la società il suo deferimento sarebbe improcedibile in quanto sarebbe mancato il deferimento del suo legale rappresentante: tale carenza non inficia, a parere della Commissione, la chiamata in giudizio della società, in quanto la chiamata del legale rappresentante è implicita nel deferimento.

Tanto premesso, ritiene la Commissione che la sussistenza di emolumenti extra contratto ritenuta dal Collegio Arbitrale sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio. L' Aiardi ha dedotto che l' esorbitanza degli emolumenti risultanti dalle tabelle prodotte dalla Rosetana abbia giustificazione in altro rapporto intercorrente con la società, ma non ha poi spiegato la natura di detto rapporto. Dal canto suo, la Rosetana non ha fornito alcun utile elemento atto a chiarire il contenuto del rapporto intercorrente con il calciatore, ma si è limitata a formulare complessi conteggi degli emolumenti versati al calciatore Aiardi, spiegando che le somme esorbitanti sarebbero giustificabili come quota spettante per la partecipazione ai diritti promo-pubblicitari.

Ciò posto, pare alla Commissione che non possa essere accolta la richiesta posta in principalità dalle difese dell' Aiardi e della Rosetana, sostanziatesi nell' assunto che la natura astratta dei titoli non costituirebbe prova efficace della esistenza di emolumenti extracontratto, ma vada invece accolta la richiesta subordinata dei difensori di applicare al calciatore la norma di cui all' art.7 ultimo comma del C.G.S. 31.7.2003, irrogandogli la squalifica nella misura minima prevista di un mese e di infliggere alla società Rosetana, ai sensi dell' art.7 comma 4° del C.G.S. 31.7.2003, la sanzione pecuniaria minima di 4.500,00 euro, pari all' importo dell' extracontratto.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a Ivan Aiardi, all' epoca dei fatti calciatore della società Rosetana Calcio, la squalifica per un mese e alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. la sanzione pecuniaria di 4.500,00 euro.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 6.5.2005)

COPPA ITALIA DILETTANTI 2004 – 2005 SEMIFINALI – RITORNO

1) RISULTATI GARE DEL 4-05-2005

NOVA COLLIGIANA – COLOGNESE	0 - 1
REAL ALTAMURA – NUOVO CAMPOBASSO	1 - 0

In base ai risultati delle semifinali, accedono alla gara di finale le Società: **Colognese e Real Altamura**

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Settembrino Nebbioso, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 5 maggio 2005, ha adottato i seguenti provvedimenti:

a) SOCIETA'

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE AMMENDA EURO 2.000 (REAL ALTAMURA)

Perché persona non identificata avvicinava gli ufficiali di gara al loro arrivo presso l'impianto sportivo, rivolgendogli espressione minacciosa e gravemente intimidatoria. Tale comportamento veniva successivamente reiterato da altri due estranei mentre l'Arbitro effettuava il riscaldamento pre-gara all'interno del terreno di gioco.

Perché gli addetti all'ingresso degli spogliatoi impedivano all'autobus che trasportava i componenti della squadra ospite di entrare all'interno dell'impianto sportivo, questo poteva avvenire solo grazie all'intervento della Forza Pubblica. Nella circostanza, persone non identificate, che indossavano la casacca della società, minacciavano i calciatori ospiti e li colpivano con alcuni schiaffi. I facinorosi venivano allontanati dal Commissario di campo, prontamente intervenuto.

Perché propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciavano in campo alcuni mortaretti e successivamente, dopo la realizzazione della rete da parte della propria squadra, aste di bandiera e bottigliette di plastica che, tuttavia, non colpivano alcuno.

Perché, a fine gara, alcuni sostenitori, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, invadevano il terreno di gioco per esultare con i propri calciatori. Nella circostanza venivano allontanati dalla Forza Pubblica. Le porte degli spogliatoi, riservati alla terna arbitrale ed alla squadra ospite, erano prive delle serrature delle maniglie e delle chiavi; per tale ragione i calciatori durante l'intervallo non rientravano negli spogliatoi, temendo nuove aggressioni e minacce. Considerato il clima gravemente intimidatorio a fine gara i calciatori della squadra avversaria hanno lasciato l'impianto sportivo senza fare rientro negli spogliatoi, ripartendo immediatamente per la loro sede.

Sanzione così determinata in considerazione, altresì, dei precedenti specifici (squalifica campo per due gare da disputare a porte chiuse C.U n.37 del 10-03-05 del Comitato Regionale Puglia). (RR.A.CC.d.CC.)

b) DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/05/05

Sig. Columella Saverio (Real Altamura)

perché, a fine gara, rivolgeva ai calciatori e dirigenti della squadra avversaria espressioni offensive e minacciose, creando in tal modo una situazione provocatoria e di pericolo.

c) CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE

CARBONE PAOLO (Nova Colligiana)

per aver proferito all'Arbitro frase offensiva.

c) CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II° INFR.)

Modesto Francesco (Nuovo Campobasso)
Maggio Massimo (Nova Colligiana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ infr.)

Cursi Francesco (Real Altamura)
Vicenti Domenica (Real Altamura)
Pilato Giovanni Matteo (Nova Colligiana)
Baretti Andrea (Colognese)
Rigamonti Massimo (Colognese)
Pesenti Ivan (Colognese)

3) GARA DI FINALE

Si comunica che la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti 2004/2005 tra le Società Colognese e Real Altamura si disputerà **mercoledì 11 maggio 2005 allo Stadio Flaminio di Roma, Viale Tiziano snc, con inizio fissato alle ore 16.30.**

- OMISSIS -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA**3.2.1. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****RISULTATO GARA FINALE REGIONALE**

Sabato 7 Maggio 2005

CALCIO CAPURSO – NOVOLI **1 - 0** (dopo i tempi supplementari)

*Per effetto del risultato sportivo conseguito nelle gare eliminatorie, la Società **A.S. CALCIO CAPURSO** di Capurso viene proclamata "Campione Regionale Juniores" stagione sportiva 2004/2005 e si qualifica per la successiva fase Nazionale.*

Alla suddetta Società il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia rivolge un vivo plauso per il meritato prestigioso titolo conseguito.

3.3. DESIGNAZIONE CAMPI NEUTRI**GARE DI RECUPERO DOMENICA 15 MAGGIO 2005**

4. RISULTATI GARE

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

A seguito di supplemento reso dall'arbitro si comunica che il risultato della gara **U.S. SAN SEVERO - NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA del 5/12/2004 (13° di andata)** è stato di **1 - 0** e non di 1 - 2 come erroneamente trascritto sul rapporto di gara.

RISULTATI GARE DI RECUPERO

GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2005

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

05/05/05 12/R ATLETICO ORSARA MARCONI 5 - 2

RISULTATI GARE

INCONTRI DISPUTATI

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE: UNICO

DATA GIORNATA

7/05/05	19/R	FRANCAVILLA CALCIO	SURBO	3 - 2
		PRO TREPZZI	VICTORIA LOCOROTONDO	2 - 1
		SAN GIORGIO APRICENA	LUCERA CALCIO	2 - 0
		TAURISANO	COPERTINO	4 - 1
8/05/05	19/R	ACQUAVIVA	REAL ALTAMURA	0 - 0
		BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	CALCIO FASANO	3 - 3
		BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	PALAGIANELLO	10 - 0
		CASARANO S.P.A.	A.TOMA	1 - 0
		MONOPOLI	STELLA JONICA S.GIORGIO J	2 - 1
		OSTUNI SPORT	FORTIS TRANI	1 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE: A

DATA GIORNATA

7/05/05 15/R

8/05/05	15/R	NUOVA PUGLIA SPORT	CASTELLANA	3 - 1
		ALTAMURA S.R.L.	MINERVINO MURGE	0 - 1
		ARPIFOGGIA	ORTA NOVA	5 - 0
		ATLETICO CONVERSANO	PRO GIOIA	3 - 2
		ATLETICO TRANI	TORITTO	1 - 2
		AUDACE CERIGNOLA	MOLFETTA CALCIO	4 - 2
		BARLETTA	CALCIO CAPURSO	2 - 2
		CASTELLANETA	SAN SEVERO	3 - 0

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

7/05/05	15/R	CAROVIGNO CALCIO	REAL SQUINZANO	2 - 1
		SAN DONATO	MASSAFRA	4 - 3
8/05/05	15/R	ATLETICO CALCIO PALAGIANO	SAN PANCRAZIO SALENTINO	1 - 4
		GALATONE A.S.D.	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	3 - 0
		GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO	PRO ITALIA GALATINA	0 - 5
		MONTALBANO	S.VITO	3 - 0
		NOVOLI	VIRTUS MARTANO	1 - 0
		POGGIARDO	GIOVENTU CALCIO MURO	2 - 3

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA GIORNATA**

8/05/05	15/R	ATLETICO BOVINO	TROIA	3 - 0 (*)
		CANOSA S.R.L.	ATLETICO VIESTE	2 - 2
		MATINUM	CASSANO MURGE	7 - 1 (*)
		NUOVA DAUNIA	TORREMAGGIORE CALCIO	6 - 3
		PESCHICI	CORATO	3 - 3
		PRO CARAPELLE	LESINA	7 - 2
		SAN GIOVANNI ROTONDO	AUDACE BARLETTA	6 - 1
		TERLIZZI CALCIO	RAFFAELE CASTRIOTTA	1 - 0

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

7/05/05	15/R	CALCIO GIOIA	ATLETICO MOLA	2 - 1
8/05/05	15/R	ATLETICO MANDURIA	ALBEROBELLO	0 - 3 (*)
		CASAMASSIMA	FRAGAGNANO	0 - 1
		LIZZANO	NUOVA LATERZA	1 - 3
		PEZZE	FIBAL PULSANO 2000	2 - 1
		POLIMNIA CALCIO	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	2 - 0
		PUTIGNANO CALCIO	CALCIO LEDE	3 - 1
		V.MAZZOLA CAROSINO	CISTERNINO	3 - 0

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
8/05/05	15/R			
		ASSI MAGLIE	STERNATIA	4 - 0
		CASERMETTE ARNESANO	A. STEFANIZZI SOGLIANO	2 - 1
		CAVALLINO	MARUGGIO CALCIO	2 - 1
		ERCHIE	VEGLIE	3 - 1
		GIOVENTU CALCIO PARABITA	ARADEO CALCIO	4 - 0
		NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	TUGLIE	0 - 5
		PRO NEVIANO	MIGGIANO	1 - 4
		SQUINZANO	ATLETICO SANDONACI	2 - 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
8/05/05	15/R			
		MARCONI	NUOVA U.S. PIETRA	2 - 2
		ORDONA CALCIO	VIRGILIO MAROSO CANDELA	3 - 0
		PRO MOLFETTA CALCIO	ATLETICO ORSARA	0 - 3
		REAL BARLETTA	REAL S.GIOVANNI	7 - 0
		REAL CORATO	SPORTING CLUB VICO	3 - 0(*)
		RODI CALCIO	JUVENALIA	2 - 2
		URSUS TRANI	ASCOLI SATRIANO	4 - 3
		VIESTESE	MARGHERITA SPORT	3 - 1

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
8/05/05	15/R			
		ATLETICO CALCIO MOTTOLA	NUOVA VALENZANO	2 - 1
		ATLETICO MODUGNO	LIBERTAS PALESE	1 - 1
		CALCIO PELLEGRINO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	1 - 1
		EUROPA CALCIO PALESE	PROMAXIMA	2 - 3
		GINOSA	ATLETICO GRAVINA	2 - 1
		SANTERAMO	TURI	3 - 0(*)
		SPORTIVA TRIGGIANO	GIOVENTU MARTINA	2 - 1
		VIRTUS LOCOROTONDO	BITETTO	3 - 0(*)

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
8/05/05	15/R			
		ARSENAL SAVA	DELTA SAN DONATO	2 - 0
		GIOVENTU SAN MICHELE	ISCHIATARANTO	3 - 0(*)
		MONTEMESOLA	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	0 - 1
		SAN CESARIO ARIA SANA	SPORTING	3 - 0(*)
		SAN MARZANO	MEC LECCE	2 - 3

SPORTING CLUB MESAGNE	GIOVENTU PORTO CESAREO	3 - 0 (*)
TORCHIAROLO	MERINE	3 - 0 (*)
TORRE	CRISPIANO	1 - 6

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
8/05/05	15/R			
	ATLETICO NARDO	MELISSANO	1 - 0	
	ATLETICO SALVE	COLLEMETESE	0 - 3 (*)	
	CORSANESE	MELILLEO A.S. TAURISANO	2 - 3	
	FABIO CARIDDI CANNOLE	STELLA DEL COLLE	4 - 3	
	OLIMPIA	POLISPORTIVA GIOVANILE	2 - 3	
	SANNICOLA CALCIO	OTRANTO	3 - 6	
	SOLETO	SALIGNANO	6 - 3	
	TAVIANESE	NERETINA CALCIO	4 - 1	

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE	UNICO		
DATA	GIORNATA		
17/03/05	11/R REAL ALTAMURA	PALAGIANELLO	K

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE	B		
DATA	GIORNATA		
10/03/05	3/R ATLETICO GRAVINA	NUOVA VALENZANO	D

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Geom. Mauro Zito (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 10/05/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

--- GARE DEL 7/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MEDICI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 31/ 5/2005 al sig. CALO CARMINE (COPERTINO)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (XIII infr)

AMORESE CLAUDIO (Lucera Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

NESTOLA GIOVANNI (Surbo)
STEFANELLI ALESSIO (Surbo)

BRANA GIUSEPPE (Taurisano)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

TOMMASI DAVIDE (Taurisano)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

QUINTO VINCENZO (Victoria Locorotondo)

Ammonizione con diffida (XII infr)

LA SALANDRA ROBERTO (Lucera Calcio)

Ammonizione con diffida (X infr)

DERAZZA STEFANO (Francavilla Calcio)
GALLU ANTONIO (Francavilla Calcio)

BARDOSCIA LUCA (Pro Trepuzzi)

Ammonizione con diffida (VII infr)

--- GARE DEL 8/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

Gare da disputare a porte chiuse:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: FORTIS TRANI

Per lancio di oggetti in campo da parte dei propri sostenitori - tra cui una bottiglia piena d'acqua - senza conseguenze (società già diffidata e soggetta a plurime sanzioni)

Ammonizione

ACQUAVIVA

Per ritardata presentazione squadra in campo

REAL ALTAMURA

Per ritardata presentazione squadra in campo

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

TURSI NICOLA

(Fortis Trani)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XI infr)

BAGNARA MASSIMO (Bisceglie 1913 Donuva Apd)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr)

BONSIGNORE GABRIELE (Acquaviva)

Ammonizione con diffida (XII infr)

MENGA LEONARDO (Monopoli)

Ammonizione con diffida (X infr)

DELLE FOGLIE MICHELE (A.Toma)

MONTERVINO GIUSEPPE (Ostuni Sport)

Ammonizione con diffida (VII infr)

CIARDI DOMENICO (Fortis Trani)

Ammonizione con diffida (III infr)

CASTRIGNANO DAVIDE (A.Toma)

BRUNO SERGIO (Casarano S.P.A.)

5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

--- GARE DEL 7/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

PALMISANO PIERO (Carovigno Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

VIGNOLA GIUSEPPE (Carovigno Calcio)

SALVI MICHELE ANTONIO (Massafra)

MASTELLONE CARLO (Castellana)

DE DOMINICIS ALESSANDRO (Real Squinzano)

Ammonizione con diffida (X infr)

GRECO GIUSEPPE (Carovigno Calcio)

VERGALLO FABIO (San Donato)

Ammonizione con diffida (VII infr)

CARLUCCI COSIMO (Real Squinzano)

--- GARE DEL 8/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€1.000

ATLETICO CALCIO PALAGIANO

A fine gara un soggetto estraneo indebitamente presente negli spogliatoi lanciava un pallone all'indirizzo di un assistente dell'arbitro colpendolo violentemente al capo e procurandogli forte dolore.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

GATTI FILIPPO (Atletico Calcio Palagiano)
Tentava di colpire l'arbitro con uno schiaffo al volto senza riuscirci per l'intervento dei suoi compagni di squadra.

Squalifica per due gare effettive

IACOBINO MARIANO (Atletico Calcio Palagiano)
VERGARI PIERLUIGI (Gioventu Calcio Cutrofiano)

Squalifica per una gara effettiva

SARICONI ROMEO (Gioventu Calcio Muro)
DE PALMA VITO (Pro Gioia)
BRIGANTE GIULIO (San Pancrazio Salentino)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica fino al 12/ 5/2006**

INTINI TOMMASO (Atletico Calcio Palagiano)
A fine gara con una mano stringeva la presa intorno alla mandibola di un assistente dell'arbitro provocandogli forte dolore. Inoltre proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose.

MUSCO GIOVANNI (Atletico Calcio Palagiano)
A fine gara chiudeva la mano a forma di pugno e la poggiava sulla guancia sinistra di un assistente dell'arbitro spingendolo con forza e costringendolo ad indietreggiare. Tale gesto procurava al collaboratore lieve dolore e rossore. Inoltre proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro e del medesimo assistente.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

ALTAMURA GIUSEPPE (Atletico Calcio Palagiano) QUARTA GIANLUCA (Fiamma Sportiva Monteroni)
SANGIRARDI GIUSEPPE (Atletico Conversano) CRUPI ARMANDO (Pro Gioia)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

TANGORRA ROCCO (Atletico Calcio Palagiano) CIURLIA MAURO (Fiamma Sportiva Monteroni)
PINTO PIETRO (Barletta) RIZZELLO ANDREA (Orta Nova)
D ONOFRIO TOMMASO (Castellaneta)

Ammonizione con diffida (VII infr)

FACCITONDO DOMENICO (Atletico Conversano) RIZZELLI SILVIO (Poggiardo)
DE GIOSA BENIAMINO (Audace Cerignola) LACARRA DAVIDE (Pro Gioia)
MORISCO VITO (Barletta) SAPONARO LUCIANO (Virtus Martano)
GIANNONE ALESSANDRO (Novoli)

5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 7/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

DELL ERBA FILIPPO (Calcio Gioia)
Colpiva con una violenta manata sul volto un avversario.

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

AMMATURO MARCANTONIO (Calcio Gioia)

Ammonizione con diffida (VII infr)

MALVASO RAFFAELE (Calcio Gioia)

--- GARE DEL 8/ 5/2005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPENSE

Gara ATLETICO BOVINO - TROIA del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società U.S. TROIA non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e
che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 del C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla società U.S. TROIA:

- a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ATLETICO BOVINO;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda di EURO 300.00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto disposto dal C.U. n.1 del C.R.P. del 1.7.2004,
- d) l'ammenda di EURO 200.00, quale indennizzo per mancato incasso;
manda al C.R.P. per quanto di sua competenza.

Gara ATLETICO MANDURIA - ALBEROBELLO del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società Atl. Manduria non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 del C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla società Atletico Manduria:

- a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società Pol. Alberobello;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda di EURO 300.00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto disposto dal C.U. n.1 del C.R.P. del 1.7.2004, manda al C.R.P. per quanto di sua competenza.

Gara MATINUM - CASSANO MURGE del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 18° minuto del 2° tempo la Soc. Cassano Murge, che aveva iniziato la gara con n. 10 calciatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. Cassano Murge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 7 - 1 in favore della soc. Matinum come conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

Perdita della gara:

ATLETICO MANDURIA

Vedi delibera.

CASSANO MURGE

Vedi delibera.

TROIA

Vedi delibera.

Penalizzazione punti in classifica:

ATLETICO MANDURIA -1
Vedi delibera.

TROIA -1
Vedi delibera.

AMMENZE

€300 **ATLETICO MANDURIA**
Vedi delibera.

€300 **TROIA**
Vedi delibera.

€200 **TROIA**
Vedi delibera.

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica fino al 30/ 6/2006**

SEMERARO GIULIO (Cisternino)

Teneva comportamento gravemente minaccioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara che colpiva con un violento calcio alla coscia senza procurare conseguenze.

Squalifica per una gara effettiva

VINCENTI EMANUELE (A. Stefanizzi Sogliano)
LOPEZ DOMENICO (Canosa S.R.L.)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)**

PIACENZA ANGELO (Canosa S.R.L.) CASSANO GIUSEPPE (San Giovanni Rotondo)
CORVAGLIA GIOVANNI (Casermette Arnesano) COLAIANNI PAOLO (San Giovanni Rotondo)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

LEZZI MARCO (A. Stefanizzi Sogliano) LO BIANCO ANDREA (V.Mazzola Carosino)
ZECCA GIUSEPPE (Calcio Lede)

Ammonizione con diffida (X infr)

BISCEGLIA FRANCESCO (Matinum)

Ammonizione con diffida (III infr)

BORDA RENATO (Atletico Vieste)
PEDICO RUGGIERO (Audace Barletta)
NATOLA COSIMO (Cisternino)

MAGGIO LUCA (Erchie)
QUINTANA PIERLUIGI (Gioventu Calcio Parabita)
CANTATORE ANTONIO (Terlizzi Calcio)

5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

--- GARE DEL 8/ 5/2005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE

Gara ATLETICO SALVE - COLLEMETESE del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 10° minuto del primo tempo la società Atletico Salve , che aveva iniziato la gara con n° 7 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Atletico Salve la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della società Collemetese.

Gara VIRTUS LOCOROTONDO - BITETTO del 8/ 5/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società BITETTO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società BITETTO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società LOCOROTONDO ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società BITETTO l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società BITETTO l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara SPORTING CLUB MESAGNE - GIOVENTU PORTO CESAREO del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 5° minuto del primo tempo la società PORTO CESAREO, che aveva iniziato la gara con n° 7 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società PORTO CESAREO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della società S.C. MESAGNE.

Gara GIOVENTU SAN MICHELE - ISCHIATARANTO del 8/ 5/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società ISCHIATARANTO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società ISCHIATARANTO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società SAN MICHELE ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società ISCHIATARANTO l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società ISCHIATARANTO l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara TORCHIAROLO - MERINE del 8/ 5/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società MERINE non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società MERINE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società TORCHIAROLO ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società MERINE l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società MERINE l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara SAN CESARIO ARIA SANA - SPORTING del 8/ 5/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società SPORTING SAVANON si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società SPORTING SAVA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società SAN CESARIO ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società SPORTING SAVA l'ammenda di euro 220,00 per seconda rinuncia sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società SPORTING SAVA l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara REAL CORATO - SPORTING CLUB VICO del 8/ 5/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società S.C.VICO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società S.C. VICO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CORATO ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società S.C. VICO l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società S.C.VICO l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara SANTERAMO - TURI del 8/ 5/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

preso atto della rinuncia a disputare la gara in oggetto comunicata a questo Comitato mediante fax del 6/5/05 da parte della Società Pol. Turi

DELIBERA

- 1) di comminare alla società POL.TURI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società SANTERAMO ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società POL. TURI l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società POL. TURI l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

BITETTO

Vedi delibera

COLLEMETESE

Vedi delibera

GIOVENTU PORTO CESAREO

Vedi delibera

ISCHIATARANTO

Vedi delibera

MERINE

Vedi delibera

SPORTING

Vedi delibera

SPORTING CLUB VICO

Vedi delibera

TURI

Vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

BITETTO

Vedi delibera

-1

ISCHIATARANTO

Vedi delibera

-1

MERINE

Vedi delibera

-1

SPORTING

Vedi delibera

-1

SPORTING CLUB VICO

Vedi delibera

-1

TURI -1
Vedi delibera

AMMENDE

- €1.000 ATLETICO GRAVINA**
Durante lo svolgimento del secondo tempo, una persona non identificata, riconosciuta dal capitano della squadra quale dirigente dell'Atletico Gravina, entrava nel recinto di gioco, allontanandosi soltanto dopo l'intervento del capitano stesso. Al termine della partita, mentre l'arbitro rientrava nel suo spogliatoio la medesima persona, uscendo dagli spogliatoi della squadra ospite, tentava di aggredire l'arbitro stesso, senza riuscirci e lo colpiva con ripetuti sputi sul volto. Sanzione così determinata anche in considerazione del comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore sig. Conticchio Michele, il quale dichiarava all'arbitro di non conoscere il responsabile dei fatti innanzi indicati.
- €220 SPORTING**
Vedi delibera
- €150 BITETTO**
Vedi delibera
- €150 ISCHIATARANTO**
Vedi delibera
- €150 MERINE**
Vedi delibera
- €150 SPORTING**
Vedi delibera
- €150 SPORTING CLUB VICO**
Vedi delibera
- €150 TURI**
Vedi delibera
- €110 BITETTO**
Vedi delibera
- €110 SCHIATARANTO**
Vedi delibera
- €110 MERINE**
Vedi delibera
- €110 SPORTING CLUB VICO**
Vedi delibera
- €110 TURI**
Vedi delibera

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 12/ 6/2005 al sig. PRESICCE DONATO (NERETINA CALCIO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 12/ 6/2005 al sig. PANZERA LUCIANO (SALIGNANO)

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 12/ 6/2005 al sig. RIA ANTONIO (TAVIANESE) In qualità di componente del servizio d'ordine sostitutivo. (vedi rapporto del commissario di campo)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

VANTAGGIO SANTO (Salignano)
Espulso per aver applaudito una decisione dell'arbitro, lo ingiuriava gravemente.

Squalifica per due gare effettive

D AMBROSIO VITO (Ortona Calcio)
COCCOLO FABIO (Salignano)
GRAVALLOTTI GIANLUIGI (Salignano)

Squalifica per una gara effettiva

CAPURSO ANGELO MICHELE (Pro Molfetta Calcio)
DE NUCCIO DAVIDE (Salignano)
GIGANTE CRISTIAN (San Marzano)
NETTI MASSIMO (Sporting Club Sammichele)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 12/ 5/2006

PICCININNO LEONARDO (Atletico Gravina)
A fine gara, toltasi la maglia di gioco, stratonava l'arbitro per un braccio e gli tirava un pizzico al viso, procurandogli intenso dolore. Inoltre, proferiva frasi gravemente irrispettose e minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara.

Squalifica per due gare effettive

ANGELASTRI VINCENZO (Atletico Gravina)
A fine gara.

CIRIGLIANO DOMENICO (Atletico Gravina)
A fine gara.

LORUSSO FRANCESCO (Atletico Gravina)
A fine gara.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

GIOSUE GIUSEPPE (Ginosa) CASSANELLI FRANCESCO OMAR (Montemesola)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

MATARRESE GIOVANNI (Atletico Calcio Mottola) RUGGIERI FRANCESCO (Gioventu Martina)
SABBATELLI FRANCESCO (Calcio Pellegrino)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

FILONI PIERPAOLO (Atletico Nardo) FORNARO NICOLA (Montemesola)
CAMARDA FRANCESCO (Juvenalia)

Ammonizione con diffida (X infr)

CORVAGLIA GIUSEPPE (Melileo A.S. Taurisano)

TODARO GIUSEPPE (San Marzano)

Ammonizione con diffida (VII infr)

ATTOLINO COSIMO (Andrisani Calcio 1995 Ta)
FABIANO LORENZO (Andrisani Calcio 1995 Ta)
SARDONE DOMENICO (Nuova Valenzano)

VERGINE GIANCARLO (Olimpia)
GALILEI VITO (Polisportiva Giovanile)
SCHINA MATTEO (Salignano)

Ammonizione con diffida (III infr)

GRAVILI FABRIZIO (Atletico Nardo)
CASCIARO PIETRO (Corsanese)
LICCHETTA ANTONIO (Corsanese)
AIUOLO MASSIMO (Europa Calcio Palese)

ZANZARELLI GABRIELE (Marconi)
D AMELIO CRISTIAN (Mec Lecce)
HOXHA ELIS (Olimpia)
POLIMENO DAVIDE (Olimpia)

5.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

--- GARE DEL 7/ 5/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

DAGROSA MARIO (Calcio Capurso)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

TARANTINO EMANUELE (Novoli)

Ammonizione con diffida (III infr)

BOLOGNESE GABRIELE (Novoli)

5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione del Rag. Giacomo LATTANZI e del Prof. Pasquale COLAIANNI (componenti) e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 9 maggio 2005 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

GARA: U. S. VEGLIE – A. S. TUGLIE del 10 aprile 2005 (Reclamo dell'A.S.Tuglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore QUARTA FABIO GIULIANO(cfr. Com.Uff. n. 42 del 14 aprile 2005).

L'A.S.Tuglie ha proposto reclamo avverso il provvedimento di squalifica del calciatore Quarta Fabio Giuliano adottato dal Giudice Sportivo fino al 30 ottobre 2005, assumendo che la durata della squalifica è eccessiva in relazione ai fatti occorsi: chiede una congrua riduzione della squalifica stessa.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che si possa addivenire ad una lieve riduzione della squalifica di cui trattasi.

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Ridurre al 30 settembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore Quarta Fabio Giuliano e, conseguentemente, non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA

GARA: DELTA S. DONATO – A.C.SAN MARZANO del 17 aprile 2005 (Reclamo dell'A.C.San Marzano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta al calciatore Quaranta Angelo (30 ottobre 2005) e l'inibizione al sig. Carrieri Cosimo(21 aprile 2007)(cfr.Com.Uff. n. 43 del 21 aprile 2005).

E' presente all'udienza odierna il rappresentante legale della Società San Marzano.

L'A.C.San Marzano ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto.Si osserva, preliminarmente, che per quanto concerne la richiesta per il risultato della gara ,la stessa non può essere accolta poiché non risulta inviata alla controparte copia del reclamo,così come prescritto dall'art. 42 comma 6 CGS e che, inoltre, non è stato osservato il termine ridotto per la presentazione dei reclami. Per le altre sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, questa Commissione ritiene che le stesse siano congrue in relazione ai fatti occorsi.

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Dichiarare irricevibile il reclamo per la parte relativa al risultato della gara, confermando nel resto le impugnate decisioni;

Addebitare la tassa reclamo sul conto dell'A.C.San Marzano.

GARA: A.S.ISCHIATARANTO – S.CESARIO ARIA SANA del 17 aprile 2005 (Reclamo dell'A.S.Ischiataranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 800,00,per le squalifiche comminate ai calciatori Mazza Claudio(21 aprile 2006)e Laterza Vito(30 giugno2006)e per l'inibizione inflitta all'allenatore,sig. Tedeschi Giuseppe(31 dicembre 2005)(cfr. Com.Uff. n.43 del 21 aprile 2005).

La Società A.S.Ischiataranto ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto. La Commissione ,dopo attento esame degli atti ufficiali, ritiene che può accedersi soltanto ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta al calciatore Mazza Claudio in relazione ai fatti che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti ;

le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono adeguate in relazione alle infrazioni commesse ;

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe,riducendo al 20 febbraio 2006 la squalifica inflitta al calciatore Mazza Claudio,confermando nel resto le impugnate decisioni;

Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

GARA: NUOVA S.S.PIETRA – S.S.ATL. ORSARA del 24 aprile 2005 (Reclamo della S.S.Atl. Orsara in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (punizione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica e ammende di euro 110,00 e 150,00), (cfr. Com.Uff.n. 44 del 28 aprile 2005)

La S.S.Atl. Orsara ha presentato reclamo avverso i suddetti provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in riferimento alla gara in oggetto.All'udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società.Dall'esame degli atti ufficiali si ritiene che non ci sia alcun presupposto per accogliere la richiesta formulata dalla reclamante e che le sanzioni inferte dal Giudice Sportivo sono congrue ;

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Respingere il reclamo presentato dalla S.S.Atl. Orsara e,per l'effetto,addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

GARA: NUOVA POL. NOCI – A.S.NOVOLI del 16 aprile 2005 (Reclamo della Nuova Pol. Noci in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Caradonna Cosimo e Minunni Daniele, squalificati fino al 21 aprile 2006 (cfr. Com. Uff.n. 43 del 21 aprile 2005).

La Società Nuova Pol. Noci ha proposto reclamo in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Caradonna Cosimo e Minunni Daniele. Rilevato che quanto dedotto dalla Società reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e adeguate risultano le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;

P.Q.M. **D E L I B E R A**

Respingere il reclamo proposto dalla Società Nuova Pol. Noci e, per l'effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.

6. ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 5/5/2005 si precisa che al tesserato LANDI ANTONIO (Monopoli) è stata comminata la squalifica per 1 giornata per 4° ammonizione. Tale sanzione è stata già scontata.

CAMPIONATO REGIONALE 1° CATEGORIA

A seguito di errore materiale sul Comunicato Ufficiale n. 45 pag. 14 è stato riportato tra i calciatori squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV° infrazione) il calciatore Dima Luigi (A. Stefanizzi Sogliano). Tale sanzione deve intendersi priva di effetto stante l'ammonizione comminata al calciatore Dima Simone (A. Stefanizzi Sogliano)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/05/2005.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/05/2005.

IL SEGRETARIO
Antonio Rossiello

IL PRESIDENTE
Vito Tisci